



TRIBUNALE di PORDENONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale

composto dai signori magistrati:

dott. Gaetano Appierto Presidente - est.

dott.ssa Maria Paola Costa Giudice

dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 23.11.2015

da

[REDACTED], nato a [REDACTED], [REDACTED] e residente [REDACTED]

[REDACTED], con proc. e dom. avv.ti Valentina Felber e Gaudenzia Brunello del Foro di Treviso;

ricorrente



contro

██████████, nata a ██████████, ██████████ e residente in ██████████, con
dom. e proc. avv. Anna D'Agostino del Foro di Pordenone;
resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone.

In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio **definitiva**.

Causa iscritta a ruolo in data 23.11.2015 ed assegnata a sentenza definitiva in data 28.09.2018,
sulle seguenti conclusioni congiunte:

- per il ricorrente: come da foglio depositato per l'udienza del 28.09.2018, parte integrante
del presente provvedimento;
- per la resistente: come da foglio depositato per l'udienza del 28.09.2018, parte integrante
del presente provvedimento.

Svolgimento del processo

Con ricorso per declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato in data
23.11.2015, ██████████ assumeva:

- di aver contratto in ██████████, in data ██████████, matrimonio con ██████████ e che lo
stesso era stato trascritto nel registro degli atti di quel Comune al n. ████, parte ████, serie ████,
anno 2001;
- che dall'unione non erano nati figli ;
- che i coniugi erano legalmente separati, giusta omologa del Tribunale di Venezia (ud. del
03.05.2012);
- che dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale erano vissuti separati e
che non sussisteva alcuna possibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra
gli stessi.

Chiedeva al Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
disponendo le determinazioni economiche conseguenziali.



Nella fase presidenziale, era esperito senza esito il tentativo di conciliazione.

La resistente, infatti, pur non opponendosi alla pronuncia divorzile, instava per provvedimenti economici non compatibili con la domanda introduttiva.

Il Presidente aggiornava le parti per la prosecuzione in contenzioso, nominandosi istruttore.

Nelle more della disposta perizia, gli interessati insistevano per una sentenza non definitiva circa lo stato, con istanze comuni sul punto rassegnate, rinunciando ad ogni altro termine di legge.

Pronunciato il divorzio nell'agosto 2016, esperita l'istruttoria mediante le acquisizioni documentali autorizzate dal Giudice (depositate autonomamente dalle parti, ovvero su invito del G.I. nonché quelle depositate in sede di consulenza tecnica, coerentemente al quesito ed alle prescrizioni indicate dalla A.G.), ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice raccoglieva le conclusioni come in epigrafe e tratteneva al Collegio, concedendo i termini ex art. 190c.p.c.

Motivi della decisione

Osserva, preliminarmente, il Tribunale:

- che il divorzio è già stato pronunciato con autonoma sentenza del 17 agosto 2016;
- che la materia del contendere si esaurisce, pertanto, nell'accertamento dei presupposti onde riconoscere ed eventualmente liquidare alla signora [REDACTED] un assegno divorzile;
- che le eccezioni proposte dalla parte ricorrente relativamente alla presunta nullità della Ctu risultano palesemente infondate. Invero, il Consulente Tecnico, nello svolgere l'incarico affidato, ha raccolto la documentazione depositata dalle parti, ha ricostruito la storia fiscale, contabile ed amministrativa delle attività riconducibili ai coniugi (annualità 2011-2015), ha offerto la bozza dell'elaborato ai consulenti di parte rispondendo successivamente alle osservazioni di questi ultimi (in tal modo esauendosi convenientemente il contraddittorio nella situazione data);
- che in tema divorzile, in ordine alle contestazioni che necessitano l'accertamento di redditi, patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti, è riconosciuto al giudice ex art. 5 co. IX L. 868/70 un potere officioso d'indagine di straordinaria ampiezza;



- che in ogni caso, circa l'utilizzabilità dei documenti depositati dalle parti, si evidenzia come la decisione del Collegio si fondi, esclusivamente, sull'analisi, a cura del Tribunale, degli esiti della udienza presidenziale, degli allegati agli scritti introduttivi ed alle memorie ex art. 183 cpc nonché della documentazione fiscale, amministrativa, estratti conto e bilanci raccolti, su indicazione/invito del G.I., nel corso ed in ragione della CTU, il tutto opportunamente aggiornato rispetto alla domanda originaria depositata ancora nel 2015;
- che una relazione, anche di fatto, affinché possa essere definita "matrimoniale" ed inferire il conseguente effetto di rigetto della domanda di assegno divorzile, impone contenuti affatto diversi da un mero rapporto sentimentale, più o meno assiduo ed intimo. Una relazione matrimoniale, ancorchè di fatto, deve, in modo imprescindibile, essere caratterizzata dalla sussistenza e persistenza di un progetto di vita comune, sul piano delle scelte personali, economiche e sociali. Le informazioni, raccolte da un "escursione" sui "social", a cura del ricorrente, appaiono verosimilmente idonee ad adombrare l'esistenza di un rapporto sentimentale tra la sig.ra [REDACTED] ed un altro uomo, ma certo nulla, neppure a livello presuntivo/indiziario meritevole di approfondimenti, conferiscono circa la sussistenza e persistenza di una complessa relazione, caratterizzata da un progetto di vita comune e da una percezione della coppia come entità sovraordinata agli interessi dei singoli, munita di quei contenuti mirabilmente tratteggiati, nella definizione degli equilibri e dei diritti ed obblighi reciproci, dagli art. 143 e ss. cc.

Operate dette premesse, rigettate le eccezioni proposte, circa l'assegno divorzile, richiesto dalla resistente, condivide il Collegio l'indirizzo assunto dalle Sezioni Unite con la sentenza 18287/2018 che ha definitivamente abbandonato il criterio del "tenore di vita pregresso" ovvero della "indipendenza economica del coniuge richiedente" quali obiettivi perseguiti da un "adeguato" assegno divorzile.

Ai fini del riconoscimento si deve, infatti, adottare un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali, dia rilievo alle scelte assunte dalla coppia durante la vita matrimoniale, alle risorse godute dall'ex coniuge



richiedente e alle potenzialità reddituali future dell'avente diritto, valutate in un contesto concreto.

Occorre, pertanto, a fronte di una richiesta di assegno divorzile, verificare:

- 1) la sussistenza di un apprezzabile disequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi;
- 2) la riconducibilità, in tutto od in parte, di tale disequilibrio alle scelte di vita effettuate dalla coppia nel corso ovvero in ragione del rapporto matrimoniale;
- 3) accertati i precedenti presupposti, circa la quantificazione e l'adeguatezza dell'assegno, dovranno considerarsi un plurimo ordine di elementi tra cui principalmente: la durata del matrimonio; le risorse, anche quelle concretamente potenziabili, del richiedente; l'effetto compensativo derivante dalla eventuale partecipazione del richiedente alla formazione del patrimonio familiare nonché di quello personale ed agli sviluppi dell'attività lavorativa dell'altro ex coniuge; l'effetto perequativo finalizzato a tutelare il richiedente dalla "perdita di chances" o comunque dalle conseguenze, di schietto carattere economico, delle scelte endo-matrimoniali.

Nel caso di specie, valorizzando la documentazione acquisita, osserva il Collegio:

- 1) nel corso della vita matrimoniale la signora ██████ avviava la gestione di un centro di servizi estetici sito in ██████. Nonostante i ricavi esposti in bilancio e in dichiarazione dei redditi corrispondano alle movimentazioni sui conti correnti intestati alla resistente ed alla ditta (la somma delle entrate, anche mediante versamenti in contanti, corrisponde, sostanzialmente, all'imponibile dichiarato al Fisco), l'esercizio ha sempre evidenziato risultati deludenti. Invero, i costi dell'attività hanno normalmente assorbito la parte preponderante dei ricavi, con particolare riferimento ai canoni di locazione dell'immobile, agli oneri finanziari per l'acquisto di beni strumentali, ai costi del personale dipendente. Deve arguirsi, pertanto, l'avvio e lo svolgimento di un'attività sovradimensionata alla platea di clienti disponibili in una piccola cittadina di provincia e all'esistenza di forme concorrenziali molto "aggressive" nel settore merceologico. Basti



pensare alle prestazioni di estetista svolte a domicilio con abbattimento radicale dei costi e la possibilità di praticare al pubblico prezzi particolarmente convenienti. Invero, il centro estetico della signora [REDACTED] si avvia e sopravvive, nella dimensione strutturale originaria, solo in quanto il signor [REDACTED], almeno fino al 2014, è sempre intervenuto a sostegno dell'iniziativa con consistenti e sistematiche iniezioni di liquidità (tra 20.000,00 e 30.000,00 euro annui). Quando nell'anno 2015 cessa tale sostegno economico, nonostante la resistente abbia ridotto il personale dai 3 dipendenti originari ad un dipendente part time, i ricavi dell'attività appaiono comunque significativamente assorbiti dagli altri ed alti costi di gestione. In sintesi, la signora [REDACTED], pur svolgendo un'attività imprenditoriale, per le motivazioni esposte, produce un reddito al netto dell'imposizione fiscale che neppure raggiunge l'importo di 800,00 euro mensili, dovendo anche fronteggiare i costi di locazione dell'unità abitativa occupata. Tale dimensione economica delle risorse non pare implementabile in tempi medi, dovendo la resistente necessariamente ampliare la propria clientela ovvero ridurre drasticamente i costi, una volta, tuttavia, onorato tutti i consistenti impegni finanziari già assunti;

- 2) il signor [REDACTED] partecipa ad un complesso di imprese riferibili alla sua famiglia originaria. Non detiene il pacchetto di maggioranza, intestato alla madre ormai settantenne, ma verosimilmente rappresenta il soggetto di riferimento della complessa iniziativa, non solo in quanto titolare di quote in piena proprietà, di un consistente pacchetto in nuda proprietà delle partecipazioni e consigliere con delega della "capogruppo", ma anche con riferimento allo stretto vincolo parentale che lo lega alla anziana socia di maggioranza. Deve arguirsi, quindi, con alto grado di verosimiglianza, che il ricorrente orienti le scelte strategiche aziendali, con particolare riferimento alla destinazione di cospicui utili a riserva ovvero a distribuzione tra i soci ed al riconoscimento di compensi ai soci collaboratori. Dalle dichiarazioni dei redditi personali dell'ultimo quinquennio (criterio che il Collegio ritiene meglio rappresentare l'andamento di impresa attenuandone i picchi positivi e negativi tipici di un esercizio aziendale) emerge, comunque, una disponibilità media mensile del signor [REDACTED] non



inferiore ad euro 5.000 (lordo imponibile meno imposta netta diviso dodici, su base quinquennale). Va, tuttavia, evidenziato che nella dichiarazione dei redditi sono rappresentati solo una parte degli utili distribuiti, in quanto il residuo, pari ad almeno il 50% nella media quinquennale, rappresenta, per legge, la quota esente. Ricostruita, quindi, la concreta disponibilità reddituale del ricorrente, valutando il 100% degli utili percepiti (secondo criteri di distribuzione comunque riconducibili anche a [REDACTED]) anno per anno, detratto quanto al netto effettivamente versato al Fisco, si accertano le risorse reali del ricorrente intorno ad euro 10.000,00 mensili. Solo tale ultimo importo, peraltro, è coerente alla capacità di spesa di [REDACTED], che ha sostenuto per anni l'iniziativa economica della moglie con versamenti liquidi estremamente impegnativi e che nel 2017 ha acquistato un'autovettura del valore di euro 130.000,00 con permuta dell'usato, versando un congruo anticipo ed accollandosi un canone di leasing di oltre euro 1.000,00 mensili. Impegno che rappresenterebbe il 50% circa dell'imponibile come da dichiarazione fiscale più recente, al netto degli oneri anche contributivi e quindi del tutto incongruo alla spesa, se non fosse garantito da ben maggiori e concrete disponibilità.

Il signor [REDACTED] vive con la nuova compagna in locazione, ma non ha depositato documentazione convincente circa l'intestazione di tale contratto a se stesso.

Operate dette premesse, appare del tutto evidente il disequilibrio tra le competenze economico-patrimoniali - reddito reale e disponibilità patrimoniali, mobili ed immobili - degli ex coniugi.

Tale asimmetria va ricondotta, in parte apprezzabile, alle scelte di vita endo matrimoniali, quando cioè si avviava e conservava l'iniziativa commerciale della signora [REDACTED]. Le scelte strategiche relative alla stessa sono riconducibili al signor [REDACTED], che rappresentava l'unica figura di spessore imprenditoriale nel contesto matrimoniale, essendo la signora [REDACTED] priva di esperienza e formazione nel merito, verosimilmente competente solo in materia di trattamenti di bellezza.



L'avvio di un centro estetico così sovradimensionato alla situazione logistica, concorrenziale ed alla fase di "start up", con costi di esercizio difficilmente ammortizzabili, condiziona anche nell'attualità la gestione dell'iniziativa da parte della resistente, che non può più godere del sostegno economico stabile, sistematico e consistente dell'ex marito a copertura di parte rilevante delle voci passive dei conti economici annuali.

Gli attuali redditi depressi della signora ■■■■■, inadeguati al proprio sostentamento, si riconducono, quindi, a scelte adottate dalla coppia in costanza di vita matrimoniale.

Si tratta di scelte peculiari diverse da quanto normalmente avviene nelle controversie divorzili, dove il coniuge richiedente insiste per un assegno di natura compensativa e perequativa focalizzato principalmente sulla "perdita di chances".

Nel caso specifico, invece, la signora ■■■■■ va sostenuta economicamente dall'ex marito che ha contribuito in modo significativo, se non assorbente, alla costituzione di un'iniziativa economica con dimensioni incongrue ed incoerenti al mercato ed alle competenze della ex consorte. Solo in tal modo la resistente potrà veder garantiti mezzi adeguati di sostentamento sino a quando implementerà la propria clientela, ovvero rimodulerà secondo criteri più modesti la propria iniziativa, una volta estinti gli impegni finanziari.

Ai fini della liquidazione, valorizza, infine, il Collegio la durata ultradecennale del matrimonio, la assenza di immediate potenzialità della signora ■■■■■ di implementare le proprie risorse economiche, la consistenza dei mezzi a disposizione del signor ■■■■■, la valenza significativa della partecipazione del ricorrente all'attuale situazione depressa della resistente e gli effetti fiscali riconducibili al riconoscimento di un assegno divorzile (importi deducibili dal reddito dell'obbligato con consistente risparmio fiscale; da dichiarare a cura della beneficiaria versando all'Erario, previo cumulo, l'aliquota di spettanza). Si liquiderà, pertanto, in favore della resistente l'importo mensile di euro 2.000,00 annualmente rivalutabili secondo le variazioni degli indici ISTAT se in aumento.



Circa la decorrenza, condivide il Collegio l'orientamento espresso dalla S.C. anche con sentenze n. 24991 del 10.12.2010 e n. 20024 del 24.09.2014, nel senso che l'assegno divorzile, trovando la propria fonte nel nuovo "status" delle parti, rispetto al quale la decisione del Giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4 comma decimo della L. 898/1970, così come sostituito dall'art. 8 della L. 74/87, conferendo al Giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno da data diversa. Ove il Giudice si avvalga di tale potere, è tenuto, tuttavia, a motivare adeguatamente la propria opzione.

Ritiene, allora, il Collegio che, nella specie, la decorrenza dell'assegno divorzile debba individuarsi al passaggio in giudicato della pronuncia di stato e cioè dal mese di ottobre 2016.

Del resto, la decisione definitiva è fondata su elementi fattuali già esistenti a quella data e non influenzati da eventi sopravvenuti (disequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, riconducibilità a scelte endo-matrimoniali, durata del vincolo, trattamento fiscale, effetto compensativo-perequativo). Né può ignorarsi la circostanza che la parte ricorrente, nell'espore i propri redditi si è originariamente limitata agli importi indicati nelle dichiarazioni annuali, evitando di riferire, in modo tempestivo, la quota di utili da partecipazioni, fiscalmente esenti.

Inoltre, la signora ■■■■■, sin dal 2012, nulla ha più percepito a titolo di assegno di separazione, dal 2014 neppure più gode delle garanzie alla sua attività, un tempo prestate dall'ex coniuge e, per i motivi esposti, non appare oggettivamente in grado, nel medio tempo, di migliorare la propria condizione economica.

L'assegno divorzile dovrà, quindi, essere corrisposto, per l'insieme delle ragioni esposte, a far data dal dal mese di ottobre 2016 (prima rivalutazione ottobre 2017).



Attesa la sostanziale soccombenza, le spese legali graveranno sul ricorrente, per quanto nella liquidazione dovrà tenersi conto del solo parziale accoglimento della domanda di parte resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], ogni altra domanda ed eccezione inammissibile e infondata,

pone a carico

di [REDACTED] un assegno divorzile in favore di [REDACTED] pari ad euro 2.000,00 mensili da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal mese di ottobre 2016 ed annualmente rivalutabile secondo le variazioni ISTAT se in aumento (primo aggiornamento automatico ottobre 2017);

condanna

il ricorrente alle spese di lite, che liquida in euro 7.500,00 oltre accessori.

Così deciso in Pordenone, in Camera di Consiglio addì 14 novembre 2018.

Il Presidente - est.

dott. Gaetano Appierto

